



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE


Principi in materia di pena

Dott. Nicola Recchia

TRIESTE, 11 OTTOBRE 2024

Insegnamento di «Diritto penale», A.A. 2023-24
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza

UNA TRIADE DI PRINCIPI



UMANITÀ DELLA PENA

EIGHTH AMENDMENT TO THE UNITED STATES CONSTITUTION

Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.

ART. 3 CEDU – PROIBIZIONE DELLA TORTURA

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

ART. 27 COSTITUZIONE ITALIANA

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

UMANITÀ DELLA PENA

Corollari:

- ✓ Divieto di pena di morte
- ✓ Divieto di pene corporali
- ✓ Standard minimi per la pena detentiva → tema delle condizioni di detenzione e del sovraffollamento carcerario

FINE RIEDUCATIVO

ART. 27 COSTITUZIONE ITALIANA

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Corollari:

- ✓ Principio di individualizzazione del trattamento penitenziario
- ✓ Principio di flessibilità della pena
- ✓ Principio di progressività del trattamento penitenziario

CEDU, 7 MARZO 2017, POLYAKOVA E AL. C. RUSSIA

88. The Court further reiterates that rehabilitation, that is, the reintegration into society of a convicted person, is required in any community that established human dignity as its centrepiece (see *Vinter and Others v. the United Kingdom* [GC], nos. 66069/09 and 2 others, § 113, ECHR 2013 (extracts)). Article 8 of the Convention requires the State to assist prisoners as far as possible to create and sustain ties with people outside prison in order to promote prisoners' social rehabilitation. In this context the location of the place where a prisoner is detained is relevant (see *Khodorkovskiy and Lebedev*, cited above, § 837). While punishment remains one of the aims of imprisonment, the emphasis in European penal policy is now on the rehabilitative aim of imprisonment, particularly towards the end of a long prison sentence (see *Vinter and Others*, cited above, § 115). The principle of rehabilitation has not only been recognised, but has over time also gained increasing importance in the Court's case-law under various provisions of the Convention (see, with further references, *Murray v. the Netherlands* [GC], no. 10511/10, § 102, ECHR 2016). Notwithstanding the fact that the Convention does not guarantee, as such, a right to rehabilitation, the Court's case-law thus presupposes that convicted persons, including life prisoners, should be allowed to rehabilitate themselves (*ibid.*, § 103).

CEDU, 7 MARZO 2017, POLYAKOVA E AL. C. RUSSIA

89. Regarding visiting rights, the State does not have a free hand in introducing restrictions in a general manner without affording any degree of flexibility for determining whether limitations in specific cases are appropriate or indeed necessary, especially regarding post-conviction prisoners (see, with further references, Khoroshenko, cited above, § 126). According to the European Prison Rules (see paragraph 58 above), national authorities are under an obligation to prevent the breakdown of family ties and provide prisoners with a reasonably good level of contact with their families, with visits organised as often as possible and in as normal manner as possible (ibid., § 134). The margin of appreciation left to the respondent State in the assessment of the permissible limits of the interference with private and family life in the sphere of regulation of visiting rights of prisoners has been narrowing (ibid., § 136).

PROPORZIONE DELLA PENA

Principio di proporzione vs. Principio di colpevolezza

ART. 49 CDFUE – PRINCIPI DELLA LEGALITÀ E DELLA PROPORZIONALITÀ DEI REATI E DELLE PENE

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

La commisurazione della pena

LA COMMISURAZIONE DELLA PENA

ART. 605 C.P. – Sequestro di persona

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la **reclusione** da **sei mesi** a **otto anni**.
→ alternativa edittale

ART. 624 C.P. – Furto

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la **reclusione da sei mesi a tre anni** e con la **multa da euro 154 a euro 516**.
→ alternativa congiunta di pena

ART. 595 C.P. – Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la **reclusione fino a un anno** o con la **multa fino a milletrentadue euro**.
→ alternativa di pena

LA COMMISURAZIONE DELLA PENA

ART. 132 C.P. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena **discrezionalmente**; esso deve indicare i **motivi che giustificano** l'uso di tale **potere discrezionale**.

Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

LA COMMISURAZIONE DELLA PENA

ART. 133 C.P. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della **gravità del reato**, desunta:

- 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'**azione**;
- 2) dalla gravità del **danno** o del **pericolo cagionato** alla persona offesa dal reato;
- 3) dalla intensità del **dolo** o dal grado della **colpa**.

LA COMMISURAZIONE DELLA PENA

ART. 133 C.P. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

Il giudice deve tener conto, altresì, della **capacità a delinquere** del colpevole, desunta:

- 1) dai motivi a delinquere e dal **carattere** del reo;
- 2) dai **precedenti** penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
- 3) dalla **condotta** contemporanea o susseguente al reato;
- 4) dalle **condizioni di vita** individuale, familiare e sociale del reo.

LA COMMISURAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA

- ✓ Modelli monofasici (o a somma complessiva) e bifasici (o per tassi giornalieri) di commisurazione

ART. 133-BIS C.P. – Condizioni economiche del reo: valutazione agli effetti della pena pecuniaria

Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle **condizioni economiche del reo**.

LA COMMISURAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

LA CENTRALITÀ DELLA RECIDIVA

ART. 99 C.P. – RECIDIVA

Chi, dopo essere stato **condannato** per un **delitto non colposo**, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un **aumento di un terzo della pena** da infliggere per il **nuovo delitto non colposo**.

(c.d. recidiva semplice)

LA CENTRALITÀ DELLA RECIDIVA

ART. 99 C.P. – RECIDIVA

La pena può essere aumentata fino alla metà:

- 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole; (c.d. recidiva specifica)
- 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; (c.d. recidiva infraquinquennale)
- 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. (c.d. recidiva monoaggravata)

LA CENTRALITÀ DELLA RECIDIVA

ART. 99 C.P. – RECIDIVA

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

(c.d. recidiva pluriaggravata)

LA CENTRALITÀ DELLA RECIDIVA

ART. 99 C.P. – RECIDIVA

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

(c.d. recidiva reiterata)

LA CENTRALITÀ DELLA RECIDIVA

ART. 99 C.P. – RECIDIVA

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva [è obbligatorio e], nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

LA CENTRALITÀ DELLA RECIDIVA

RECIDIVA

Quali presupposti penologici? La facoltatività dell'applicazione

- Maggiore colpevolezza (insensibilità all'ammonimento derivante dalla precedente condanna)
- Accentuata capacità a delinquere
- Entrambi?



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

DOTT. NICOLA RECCHIA

Dipartimento di Scienza Giuridiche, del
Linguaggio, dell'Interpretazione e della
Traduzione – IUSLIT

nicola.recchia@units.it

www.units.it